



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

Roma, 19 settembre 2003

DIREZIONE GENERALE

*Prot. N. 2003/39590/COA/UDC Allegati*  
*Risposta al foglio del*  
*N.*

Ai sig.ri Direttori degli  
Ispettorati compartimentali dei  
monopoli di Stato  
LORO SEDI

Oggetto: apparecchi da divertimento ed intrattenimento. Affitto di azienda –  
modifica Allegato 6 alla circ. n. 2COA/DG/2003 del 10 aprile 2003

Al fine di disciplinare le modifiche societarie maggiormente significative, in relazione alla titolarità degli apparecchi sottoposti a nulla osta da parte dell'Amministrazione, fu a suo tempo predisposto l'allegato n. 6 alla circolare indicata in oggetto.

In questi ultimi tempi, invero, sono giunti a questa Direzione Generale diversi quesiti riguardanti quei casi in cui l'azienda titolare d'apparecchi regolarmente dichiarati decide di affittare ad altri, per un certo periodo, l'azienda medesima.

Allo scopo di contemperare l'esigenza amministrativa di tracciabilità degli apparecchi in questione, recata dall'art. 22 della legge n. 289/2002 e la tutela dei diritti soggettivi dei titolari degli apparecchi medesimi, è utile chiarire, in via preliminare, alcuni concetti fondamentali di seguito riportati.

L'affitto dell'azienda è un istituto civilistico previsto dall'art. 2562 del c.c., per il quale si applicano le medesime disposizioni recate dall'art. 2561 dello stesso Codice. I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono, inoltre, essere provati per iscritto (art. 2556 c.c.) per le imprese soggette a registrazione.

Al riguardo, si rammenta che sono soggetti a registrazione, quindi all'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese, quegli imprenditori la cui attività, tra l'altro, è intermediaria nella circolazione dei beni (art. 2195 c.c.).

A suggello di quanto sopra evidenziato, vale la pena di citare la sentenza n. 2420 del 6 aprile 1983 della III sez. Cassaz. Civ., secondo la quale: *“alla configurabilità dell'affitto d'azienda non è di ostacolo la circostanza che, al momento del*

*contratto, non siano presenti tutti gli elementi occorrenti per la dinamica del complesso aziendale ovvero che questo sia temporaneamente inattivo”.*

Per quanto fin qui esposto, si possono riassumere, di massima, i seguenti punti qualificanti:

- l'affitto d'azienda interviene tra due soggetti, di cui uno è titolare della proprietà, mediante contratto – per lo più in forma pubblica o per scrittura privata autenticata – che deve essere depositato, per l'iscrizione del registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante;
- ai fini del perfezionamento dell'atto, non può opporsi, da parte dell'Amministrazione, la circostanza secondo cui il proprietario dell'azienda non ha provveduto a tutte le incombenze necessarie al rilascio del nulla osta previsto dalla legge n. 289/2002.

Ciò premesso, gli Uffici informeranno quanti interessati all'affitto d'azienda, sulle procedure di seguito indicate:

- dovrà essere presentato all'Ispettorato compartimentale competente per territorio, da parte dell'affittuario, il contratto – nelle forme sopra richiamate – nel quale dovrà essere esplicitamente indicato che, dalla data di decorrenza del medesimo, saranno a favore dell'affittuario i redditi e le utilità ritraibili connessi alla gestione aziendale, mentre saranno a suo carico tutti gli oneri, compresi quelli relativi ai tributi di qualsiasi specie afferenti l'esercizio dell'azienda in affitto;
- dovrà essere, altresì, presentato all'Ispettorato territorialmente competente, da parte del solo affittuario, l'allegato n. 6 alla circolare indicata in oggetto (per l'occasione opportunamente modificato al fine di consentire l'introduzione della nuova tipologia in argomento), scaricabile da sito dell'Amministrazione.

All'atto del ricevimento dei documenti gli Uffici, dopo averne controllato i contenuti, procederanno all'acquisizione dei dati formalizzando la trasmissione degli stessi a Sogei, mediante un nuovo programma riveduto e corretto che sarà disponibile nei prossimi giorni.

Dal canto suo Sogei, accertata la regolarità dei dati acquisiti, provvederà ad inviare all'Ispettorato presso la cui competenza territoriale è la sede legale dell'affittuario, il file contenente i nuovi nulla osta. Questi ultimi saranno, quindi, stampati e consegnati all'affittuario previo ritiro di quelli afferenti il proprietario dell'azienda e momentaneamente trasferiti all'affittuario insieme agli apparecchi.

Va da sé che al termine del periodo contrattuale, qualora l'affitto d'azienda non dovesse essere rinnovato nei confronti del medesimo affittuario, il proprietario presenterà l'allegato n. 6 al fine di ripristinare la situazione originaria.



Laddove, invece, il proprietario volesse affittare l'azienda ad un altro soggetto, una volta scaduto il termine della vigenza contrattuale precedente, si procederà all'esecuzione delle procedure operative prima richiamate, partendo dal nuovo contratto d'affitto d'azienda.

p.IL DIRIGENTE  
f.to A. Iaccarino